

BASILE, *Commento all'art. 724*, in DOLCINI-MARINUCCI (a cura di), *Codice penale commentato*, Milano, IPSOA, III ed., 2011

## **724 Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti**

[1] **Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309**<sup>(1) (2)</sup>.

[2] **La stessa sanzione si applica a chi compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti**<sup>(3)</sup>.

(1) La Corte cost., con sentenza 18 ottobre 1995, n. 440, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma limitatamente alle parole "o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato".

(2) Comma modificato dall'art. 57, c. 1, lett. a), d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507.

(3) Comma modificato dall'art. 57, c. 1, lett. b), d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507.

**SOMMARIO:** I. Bestemmia: bene giuridico - II. (Segue) condotta - III. (Segue) oggetto materiale: la divinità - IV. (Segue) elemento soggettivo - V. (Segue) cause di giustificazione - VI. (Segue) questioni di legittimità costituzionale - VII. Manifestazioni oltraggiose verso i defunti - VIII. Precedenti legislativi - IX. Casistica.

### **I. Bestemmia: bene giuridico**

#### **1**

Storicamente, l'individuazione del bene giuridico, tutelato dal reato (successivamente depenalizzato) di bestemmia, è stata fortemente influenzata dal quadro complessivo dei rapporti Stato-confessioni religiose e dal clima religios-ideologico vissuto dalla comunità italiana [GABRIELI *sub* art. 403 (37) 268; SIRACUSANO (35) 442]. Il legislatore fascista *reintroduce* questa fattispecie (assente nel Codice liberale Zanardelli, ma presente nelle codificazioni preunitarie), prima con l'art. 232 t.u.l.p.s. 6 novembre 1926 e poi con l'art. 724 co. 1, a suggello dell'ampia e capillare disciplina penalistica della materia di religione [COLANGELO (10) 441; MARINI (25) 733; SIRACUSANO (35) 442], al fine di tutelare, in via residuale rispetto agli artt. 402 ss., la religione cattolica in sé, quale **bene di civiltà**, patrimonio di dogmi, principi e valori [C 2.7.1986, Zerbini, CED 174355, RP 1987, 777; COLANGELO (10) 436; FIANDACA-MUSCO PtS I, II ed., 1997, 428; LARICCIA *sub* art. 403 (39) 4317; MUSSELLI (28) 66; PALAZZO (29) 54].

2

La sopravvenuta incompatibilità di tale oggetto di tutela col volto *costituzionale* di uno Stato laico e secolarizzato ha stimolato un *processo di ridefinizione* del bene giuridico dell'art. 724 co. 1, che è stato, quindi, individuato nel **sentimento religioso collettivo** [C cost. 14/1973, *GC* 1973, 69; C cost. n. 79/1958, *FI* 1959, I, 8; CIAMPI (7) 68; CIPROTTI (8) 300; MANZINI T X, 1041; MARINI (25) 733; PIACENTINI (30) 379; C 7.2.1986, Tamiano, CED 172521, *RP* 1987, 169; C 4.2.1986, Mastelloni, CED 172014, *CP* 1987, 62], non sempre, tuttavia, chiaramente (e correttamente) distinto dalla religione-bene di civiltà [SIRACUSANO *sub* art. 403 (67) 69]; ovvero, nella **costumatezza sociale** - così valorizzando la collocazione topografica dell'art. 724 - quale bene giuridico *esclusivo* [C s.u. 27.3.1992, Cannarella, CED 191179, *FI* 1993, II, 150; PLUMITALLO (33) 181; SPINELLI *sub* art. 403 (73) 412; ancora in tal senso, di recente C 11.3.2009, n. 10734: oggetto della norma non è la tutela del sentimento religioso e di quello cattolico in particolare, ma quella del buon costume contro i comportamenti pubblici volgari e sconvenienti], o *sussidiario* [opzione quest'ultima senz'altro condivisibile: C cost. 440/1995, *FI* 1996, I, 30; C cost. n. 925/1988, *GP* 1988, I, 528; COLANGELO (10) 440; MANZINI T X, 1042].

3

L'ultimo atto [C cost. 440/1995, *FI* 1996, I, 30] di questo processo di ridefinizione, il quale è dubbio che sia avvenuto nel rispetto della effettiva tipicità formale della fattispecie [cfr. FIANDACA-MUSCO PtS I, II ed., 1997, 434], pone l'art. 724 co. 1 a tutela del **sentimento religioso individuale** [in precedenza, aperture in tal senso in C cost. 14/1973, *GC* 1973, 69; MARINI (25) 734; C cost. 188/1975, *DE* 1975, II, 282, in relazione all'art. 403], il quale gode sì di rango costituzionale (*ex* artt. 2, 8, 19 Cost. e, indirettamente, *ex* artt. 3 e 20), ma di cui è controversa la necessità di tutela attraverso strumenti penalistici [PALAZZO (29) 52; SIRACUSANO *sub* art. 403 (67) 280].

4

Ed infatti, da ultimo, il legislatore, accogliendo le istanze formulate da una parte della dottrina dopo la dichiarazione di parziale illegittimità della norma in commento (cfr. *infra*, 16), ha provveduto alla **depenalizzazione** della stessa (d.lg. n. 507/1999), senza, tuttavia, spingersi fino ad un radicale superamento dell'illiceità della bestemmia [critico su tale scelta, DI MARTINO (17) 867; sull'intervento di depenalizzazione, v. pure DI GIOVINE (16) 1407; PIERGALLINI (31) 1378].

## II. (Segue) condotta

5

Si commette bestemmia con l'uso, esclusivo o associato ad atti materiali, di **parole** (che, se ripetute con aggressività ed impeto, costituiscono **invettiva**), indifferentemente parlate, scritte [C 20.5.1980, Pastella, CED 146360, *CP* 1982,

456: riproduzione su manifesto di uno scritto blasfemo altrui], o registrate [C 30.4.1972, De Luca, *GP* 1973, II, 270: uso del fonografo]. Le parole utilizzate devono essere specificamente indicate nella contestazione dell'accusa, anche per consentire il diritto di difesa [C 19.11.1985, Malesardi, CED 171980, *CP* 1987, 717], nonché nella sentenza di condanna [C 3.12.1965, Arena, CED 100844, *GP* 1966, II, 1083; MANZINI T X, 1046]. Sono, invece, escluse, dall'art. 724, le c.d. *bestemmie reali*: comportamenti o rappresentazioni - plastiche, pittoriche, cinematografiche, teatrali - sacrileghi, non accompagnati dalla parola (il fatto potrà eventualmente rilevare *ex artt.* 403 ss.) [C 6.11.1970, Cappuccio, CED 115986, *GP* 1971, II, 590; dottrina dominante: v. per tutti, SIRACUSANO (35) 443; *contra*, DI VICO (18) 298].

## 6

Le parole devono essere **oltraggiose**, cioè offensive, gravemente sconvenienti: non integra l'illecito il mero *abuso del nome* della divinità, né la c.d. *bestemmia velata*, espressione per lo più senza senso, assonante con vere bestemmie (per es. porco zio) [cfr. MANZINI T X, 1049]. Le parole oltraggiose profferite nel caso di specie devono essere necessariamente ed espressamente **indicate nel capo di imputazione**, non potendosi altrimenti apprezzare la sussistenza stessa dell'illecito [C 11.3.2009, n. 10734].

## 7

La condotta deve essere tenuta **pubblicamente** (cfr. art. 266 co. 4, che può ritenersi tuttora rilevante ai fini della ricostruzione dell'illecito in esame, quantunque la definizione di pubblicità ivi contenuta sia formulata "agli effetti della legge penale"). Poiché la pubblicità si pone su un piano estraneo a quello dell'offesa al bene giuridico (il sentimento religioso individuale: cfr. *supra*, 3), e non ha alcun legame causale con la condotta dell'agente, trattasi di *condizione estrinseca di punibilità* [cfr. AMBROSINI (1) 4; GABRIELI *sub* art. 403 (37) 274; MANZINI T X, 1051; C 3.8.1962, Boselli, *GP* 1963, II, 575], e non già di elemento costitutivo [così, invece, ANTOLISEI PtS II, XII ed., 1997, 209; SIRACUSANO (35) 445]. Se il fatto si svolge in luogo pubblico o aperto al pubblico [tale è il comando dei vigili urbani: C 15.10.1975, Lucchetti, CED 131791, *GI* 1977, II, 162; la caserma dei carabinieri: C 4.6.1975, Bertozzi, CED 130881, *CP* 1976, 652; la fermata dell'autobus: P Genova 18.1.1991, Cannarella, *GM* 1991, II, 1109; ma non l'ufficio di presidenza di una scuola: C 16.10.1985, Mastrandrea, CED 171285, *RP* 1986, 914] è, altresì, necessaria, *ex art.* 266 co. 4 n. 2, la presenza di più persone, e cioè almeno due [*contra*, P Genova 18.1.1991, Cannarella, cit.: richiesta una pluralità indeterminata di persone], escluso naturalmente l'agente [C s.u. 27.3.1992, Cannarella, CED 191179, *FI* 1993, II, 150], ma compresi i verbalizzanti [C 13.6.1961, Visconti, *CPMA* 1961, 892].

### III. (Segue) oggetto materiale: la divinità

Nella **formulazione originaria** dell'art. 724, oggetto materiale della condotta erano la **divinità** (la SS. Trinità, considerata unitariamente o distintamente nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo), i **simboli** [per es., la croce, l'acqua benedetta; controverso se l'ostia consacrata fosse simbolo: così, ANTOLISEI PtS II, XII ed., 1997, 209; MANZINI T X, 1050; PIACENTINI (30) 380; o, in virtù della dottrina della transustanziazione, divinità: così, CIPROTTI (8) 301; SPIRITO (37) 9] e le **persone** (per es. la Madonna, i Santi) **venerati nella religione dello Stato** (sul concetto di religione dello Stato, cfr. art. 403, 3 ss.). Per la dottrina maggioritaria, costituiva bestemmia anche l'offesa rivolta contro la divinità in genere, senza riferimento ad alcuna religione in particolare, in quanto tale offesa non poteva non investire anche la divinità dei cattolici [CIAMPI (7) 68; CIPROTTI (8) 301; MANZINI T X, 1044; PIACENTINI (30) 380; C 19.11.1985, Malesardi, CED 171980, CP 1987, 717; parzialmente difforme, MARINI (25) 733 e MUSSELLI (28) 66: l'offesa contro una generica divinità è bestemmia, in quanto la divinità cui si riferisce l'art. 724 - a differenza dei simboli e delle persone - può essere quella di qualsiasi religione; in tal senso anche C 4.9.1968, Degli Esposti, CED 109411, FI 1969, II, 633; *contra*, CHIZZONITI (6) 167].

## 9

Dopo l'**intervento della Corte costituzionale** del 1995, oggetto materiale della condotta è solo la **divinità** [pertanto non integra più il fatto tipico l'offesa alla Madonna: P Avezzano 6.11.1996, Catuzzi, GM 1997, II, 97, con nota SANTACROCE]. Il concetto di divinità "si presta ad essere individuato *in relazione* alle concezioni delle *diverse* religioni" [C cost. 440/1995, Onesti, FI 1995, I, 39], alla stregua, quindi, di un concetto normativo extragiuridico. Ma, se prima della declaratoria di parziale incostituzionalità era ben individuato il sistema di regole dogmatiche (quelle, e solo quelle, della religione di Stato), in relazione al quale andava eterointegrato il concetto di *divinità*, ora è praticamente impossibile individuare la o le religioni, in base a cui accertare se l'offesa è stata rivolta contro una *divinità*. Infatti, le *diverse religioni*, di cui parla la sentenza della Corte costituzionale n. 440/1995, possono essere tutte le fedi non contrarie al buon costume (artt. 19 e 21 co. 6 Cost., quindi, non solo le religioni tradizionali, monoteistiche, ma anche le religioni esoteriche, eterodosse, politeistiche, animistiche etc., in tal modo richiedendo al giudice cognizioni da *teologo* e, per giunta, da teologo eruditissimo [cfr. COLAIANNI (9) 35]. Inoltre, poiché l'art. 724 tutela il sentimento religioso individuale (cfr. *supra*, 3), in teoria potrebbero venire in rilievo anche *divinità adorate individualmente* [D'AMICO (12) 3487], col conseguente rischio di apprestare una tutela giuridica statale anche ad un esasperato sentire religioso individuale [v. SIRACUSANO *sub* art. 403 (67) 183; D'AMICO (12) 3494]. D'altra parte, la norma non indica ora al giudice i *criteri di scelta* del sistema religioso, cui fare riferimento nel caso concreto: quello dell'agente? quello delle persone presenti al momento del fatto? il suo personale? tutti quanti? Mentre è evidente che proprio dalla scelta di tale sistema dipende la rilevanza giuridica del fatto: per es., l'offesa ad Allah è bestemmia per la religione musulmana, ma non per quella cattolica. La riformulazione

dell'art. 724, conseguente alla sentenza costituzionale n. 440/1995 - una sentenza 'manipolativa', che ha prodotto una moltiplicazione senza limiti dell'oggetto materiale dell'illecito con conseguente estensione dell'area del divieto - è dunque *indeterminata* nel suo contenuto precettivo [con varietà d'accento, CASUSCELLI *sub* art. 403 (13) 248; COLAIANNI (9) 34; D'AMICO (12) 3487; MONETA (27) 304; rischio già in precedenza paventato da BALDASSARRE (3) 78; CHIZZONITI (6) 179; LARICCIA *sub* art. 403 (39) 4317].

## 10

Il vuoto prodotto dalla riduzione dell'ambito d'applicazione dell'illecito di bestemmia - che, in prospettiva *de iure condendo*, una parte della dottrina e della giurisprudenza aveva ritenuto che avrebbe potuto essere colmato dalla contravvenzione di **turpiloquio** [COLANGELO (10) 442; P Pietrasanta 12.6.1986, Mastelloni, *GM* 1987, II, 423; in senso problematico, v. P Avezzano 6.11.1996, Catuzzi, *GM* 1997, II, 97] - dopo l'abrogazione dell'art. 726 co. 2 (con l. n. 205/1999) è rimasto definitivamente tale.

## IV. (Segue) elemento soggettivo

### 11

Trattandosi di illecito amministrativo, per effetto dell'art. 3 l. n. 689/1981 è sufficiente la **colpa** [in relazione alla precedente configurazione della bestemmia quale contravvenzione, v. CIPROTTI (8) 301; GABRIELI *sub* art. 403 (37) 278; MANZINI T X, 1055; C 4.2.1986, Mastelloni, CED 172014, *CP* 1987, 62; C 3.5.1979, Dotto, CED 143605, *CP* 1981, 22; C 4.9.1968, Degli Esposti, CED 109411, *FI* 1969, II, 633; P Pietrasanta 12.6.1986, Mastelloni, *GM* 1987, II, 422; *contra*, P Viareggio 2.6.1985, Mastelloni, *CP* 1987, 213; P Cairo Montemonte 26.3.1969, Pregliasco, *GI* 1970, II, 148; nonché VANNINI PtS 322: occorre *l'animum iniuriandi*]. Del resto, l'offesa dolosa contro la divinità, il più delle volte, integra, piuttosto, uno dei delitti di cui agli artt. 403 ss. [BOLOGNINI *sub* art. 403 (7) 42; MANZINI T X, 1055; SIRACUSANO (35) 445]: l'art. 724 colpisce, pertanto, precipuamente bestemmie pronunciate non con l'intenzione di recare offesa alla divinità o al sentimento religioso, ma per semplice ignoranza o maleducazione, per cattiva abitudine, o quale intercalare dialettale, o sotto l'effetto dell'ira o dell'alcool [PIACENTINI (30) 380; P Genova 18.1.1991, Cannarella, *GM* 1991, II, 1109; in ciò risiedeva anche la *ratio* della sua natura contravvenzionale (e adesso, *a fortiori*, di illecito amministrativo): SIRACUSANO (35) 448].

### 12

**L'errore o ignoranza** sulla qualificazione dell'entità offesa come divinità costituisce *errore di fatto*, prima della depenalizzazione riconducibile alla disciplina di cui all'art. 47 co. 3 [errore su norme extrapenalistiche qualificatrici dei concetti normativi di fattispecie; cfr. *supra*, 9; *contra*, MANZINI T X, 1056: irrilevanza di tale errore].

## V. (Segue) cause di giustificazione

### 13

Il fatto non è scriminato dalla **consuetudine dialettale** o dalla **tradizione locale** di bestemmiare [ANTOLISEI PtS II, XII ed., 1997, 209; C 3.5.1979, Dotto, CED 143605, RP 1980, 367].

### 14

La **critica religiosa**, esercizio del diritto di libera manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), scrimina l'illecito in parola, purché non si oltrepassi il limite del buon costume [P Milano 20.4.1971, Poli, DE 1972, 99, con nota critica di Casuscelli; MANZINI T X, 1048], come, tuttavia, spesso accade pronunciando "parole o invettive oltraggiose" [cfr. C s.u. 27.3.1992, Cannarella, CED 191179, FI 1993, II, 150]. Riprendendo spunti in passato formulati dalla dottrina a proposito del reato di cui all'art. 402 [dichiarato incostituzionale da C cost. n. 508/2000], occorre infatti precisare che l'art. 21 Cost. non può scriminare condotte di per sé non costituenti manifestazione di pensiero, quali l'insulto fine a se stesso, l'esplosione informale inidonea a trasmettere né informazioni né valutazioni né alcun altro atteggiamento spirituale [cfr. PULITANÒ *sub* art. 403 (61) 241; PROSDOCIMI *sub* art. 403 (59) 745], e quelli che, pur esprimendo un pensiero, travalicano, per la loro volgarità o turpitudine, il limite del buon costume. Con l'ulteriore precisazione, d'altro lato, che va respinta la pretesa di parte della giurisprudenza, di ritenere scriminabile, *ex* art. 21 Cost., solo la manifestazione di pensiero colta, motivata, e comunque espressa in modo tale da consentire il dibattito [così, a proposito dell'art. 402, C 20.2.1967, Giudici, GI 1967, II, 273; C 20.6.1966, D'Alessio, CED 102510, GP 1967, II, 425; C 6.6.1961, Cretarolo, RIDPP 1962, 493], altrimenti si ridurrebbe il diritto di libera opinione a privilegio aristocratico per le classi acculturate e per specifiche tipologie di comunicazione [PULITANÒ *sub* art. 403 (61) 233; cfr. art. 403, 52].

## VI. (Segue) questioni di legittimità costituzionale

### 15

Il contrasto dell'illecito in parola coi principi di **uguaglianza dei cittadini e delle confessioni religiose** [cfr. COLANGELO (10) 442; ESPOSITO (19) 991; SPIRITO *sub* art. 403 (74) 10] è stato, in un primo tempo, escluso sulla base di un *argomento numerico*: il privilegio accordato alla religione cattolica, quale religione dello Stato, sarebbe giustificato dall'ampiezza delle reazioni sociali che l'offesa ad essa provoca nella maggior parte della popolazione italiana [C cost. 14/1973, GC 1973, 69, in relazione agli artt. 3, 8, 19, 21 Cost.; C cost. 79/1958, FI 1959, I, 8, in relazione agli artt. 7 e 8 Cost.]. In altra occasione, esso è stato, invece, escluso sulla base dello *specioso rilievo* che l'art. 724 si applica *indistintamente* a chiunque ne violi il precetto [C 19.6.1972, Russi, CED 122566, in relazione all'art. 3 Cost.]. Successivamente, pur riconosciuto, non ha condotto a declaratoria di incostituzionalità, a ciò ostando un *argomento sociologico*:

l'esigenza di tutela del buon costume, a presidio del quale parve opportuno mantenere l'art. 724 nella sua originaria formulazione [C cost. 925/1988, *DE* 1988, II, 501 e C cost. 54/1989, Cristiano, *DE* 1989, II, 77, in relazione agli artt. 2, 3, 7, 8, 19 Cost.].

## 16

Stante la perdurante inerzia del legislatore [PALAZZO (29) 47], pur sollecitato da più parti a rimuovere la discriminazione verso i culti acattolici [C cost. n. 925/1988, *DE* 1988, II, 501 e C cost. 14/1973, *GC* 1973, 69; C 2.7.1986, Zerbini, CED 174355, *RP* 1987, 777; MARINI (25) 4310], nel 1995 è stata, infine, dichiarata la **incostituzionalità** dell'art. 724, per contrasto con gli artt. 3 co. 1 e 8 co. 1 Cost., **nella parte in cui** differenzia la tutela (penale) del sentimento religioso individuale, a seconda della fede professata, vale a dire, **nella parte in cui** tutela entità venerate nella *sola* religione dello Stato (i simboli e le persone); l'offesa alla divinità, invece, sarebbe punita dall'art. 724 indipendentemente dalla riconducibilità della divinità stessa a questa o a quella religione, sottraendosi così a censura di illegittimità [C cost. n. 440/1995, *FI* 1996, I, 30].

## 17

I commenti alla sentenza n. 440/1995 hanno rilevato come la **reinterpretazione dualistica** dell'art. 724 (da una parte, l'offesa alla divinità di tutte le religioni; dall'altra, l'offesa ai simboli e alle persone venerati nella religione dello Stato) non corrisponda al diritto vivente (cfr. *supra*, 8), pur trovando un labile sostegno testuale (a rigore *teologico*, la divinità è oggetto di adorazione e non di venerazione) [COLAIANNI (9) 32], peraltro smentito dall'uso della disgiuntiva "o", che impedisce di riferire il participio passato "venerati" solo alle persone e ai simboli [CHIZZONITI (6) 155]. Essa è, piuttosto, un *autentico colpo di genio* [PALAZZO (29) 55], che consente alla Corte di rimuovere il conflitto con gli artt. 3 e 8 Cost., estendendo la punibilità anche ad offese a divinità acattoliche, pur senza adottare una pronuncia *formalmente* additiva [in senso critico sulla portata sostanzialmente manipolativa della sentenza citata, D'AMICO (12) 3488; DI GIOVINE (15) 822; MONETA (27) 304; RAMACCI (34) 3486; IVALDI *sub* art. 403 (38) 203].

## 18

Complessivamente, la sentenza in parola, pur pregevole, rischia di apprestare un **rimedio peggiore del male** [RAMACCI (34) 3484]. A parte, infatti, la sopravvenuta indeterminatezza del precetto (cfr. *supra*, 9), permane l'effetto discriminatorio nei confronti di *culti religiosi atei*, che non riconoscono, cioè, una divinità (per es., il buddhismo zen) [cfr. PITTARO (32) 459; UCCELLA (38) 729; MORMANDO, in Trattato PtS V, 201; in precedenza già, BALDASSARRE (3) 78 e SIRACUSANO *sub* art. 403 (67) 42], e nei confronti di *complessi etico-ideologici areligiosi*, cui, però, uno Stato laico dovrebbe riconoscere pari dignità rispetto alle visioni *religiose* del mondo [COLAIANNI (9) 35; FIANDACA (21) 184]. La Corte, inoltre, ha operato una *artificiosa scissione* tra divinità e perso-

ne-simboli, che, invece, in molte religioni (prima fra tutte, quella cattolica) sono strettamente collegati [COLAIANNI (9) 34; MORMANDO, in Trattato PtS V, 201]. Ma, soprattutto, ha omesso una indagine sulla *meritevolezza e necessità della tutela penale in materia di religione* [COLAIANNI (9) 33; PALAZZO (29) 47; SIRACUSANO *sub* art. 403 (67) 283], sulla effettività della *funzione general-preventiva* dell'art. 724 [norma di rara applicazione, SIRACUSANO (35) 448], nonché sulla *utilità pratica* di una sua estensione ad altri culti [cfr. SPINELLI *sub* art. 403 (73) 418], esplicitamente negata da alcune Chiese tradizionalmente presenti in Italia [cfr. LARICCIA *sub* art. 403 (39) 4315; MONETA (27) 302; SIRACUSANO *sub* art. 403 (67) 84]. Tale indagine avrebbe potuto indurre ad accogliere le istanze di massiccia depenalizzazione dei reati in materia di religione [con particolare riferimento alla bestemmia, v. COLAIANNI (9) 37; RAMACCI (34) 3486], a favore di una tutela solo indiretta o riflessa in questo settore, assicurata, cioè, da norme poste a presidio di altri beni giuridici, come la pubblica decenza, la pubblica tranquillità, l'onore, la libertà (morale, di domicilio, di riunione, di associazione), l'uguaglianza senza discriminazioni [COLAIANNI (9) 36; CHIZZONITI (6) 178; D'AMICO (12) 3497; FIANDACA-MUSCO PtS I, II ed., 1997, 432; LARICCIA *sub* art. 403 (39) 4319; MONETA (27) 302; SIRACUSANO *sub* art. 403 (67) 282]. Tali istanze di depenalizzazione, per lo meno per quanto riguarda la bestemmia, sono state alla fine accolte dal legislatore del 1999 (cfr. *supra*, 4).

## VII. Manifestazioni oltraggiose verso i defunti

### 19

L'art. 724 cpv. tende a perseguire l'odioso costume (particolarmente diffuso in certe zone e in certi strati sociali del Paese) di rivolgere pubblicamente espressioni oltraggiose verso i defunti [C s.u. 27.3.1992, Cannarella, CED 191179, *FI* 1993, II, 150], ripugnanti al **sentimento di pietà** verso i morti (su cui cfr. art. 407, 1) [MANZINI T X, 1041; FIANDACA (20) 1].

### 20

È **manifestazione oltraggiosa** qualsiasi estrinsecazione di idee o sentimenti, con parole, gesti, mezzi meccanici, atti o altri fatti [C 30.8.1972, De Luca, CED 122769, *GP* 1973, II, 270; C 6.11.1970, Cappuccio, CED 115986, *GP* 1971, II, 590], gravemente sconveniente [ANTOLISEI PtS II, XII ed., 1997, 209; MANZINI T X, 1053].

### 21

Essa deve essere **pubblica**, cioè avvenire con le modalità di cui all'art. 266 co. 4; la pubblicità rappresenta condizione obiettiva di punibilità [AMBROSINI (1) 4; MANZINI T X, 1054].

### 22

Se oggetto materiale della condotta è il *corpo del defunto* o i *luoghi di sepoltura*



ra, in presenza degli altri requisiti, si applicano gli **artt. 407 ss.**; se, invece, è la *memoria di uno o più defunti determinati*, in presenza del relativo dolo e della querela, si applica l'**art. 597 co. 3** [ANTOLISEI PtS II, XII ed., 1997, 209; MANZINI T X, 1052].

## 23

Per l'**elemento soggettivo** e le **cause di giustificazione**, cfr. *supra*, 11 e 13.

## VIII. Precedenti legislativi

### 24

Il primo e il secondo comma dell'articolo in commento sono stati così sostituiti dall'**art. 57 co. 1 d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507**. Il testo previgente disponeva: "[1] *Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato, è punito con l'ammenda da lire ventimila a seicentomila.* - [2] *Alla stessa pena soggiace chi compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti*".

## IX. Casistica

### 25

**Bestemmia: P Avezzano 6.11.1996, Catuzzi, GM 1997, II, 97:** dopo la sentenza della Corte costituzionale 440/1995, la bestemmia in pubblico contro la Madonna non integra più il fatto tipico descritto dall'art. 724 co. 1; **C s.u. 27.3.1992, Cannarella, CED 191179, FI 1993, II, 150:** integra il fatto il soggetto che, avvicinato da un carabiniere alla fermata dell'autobus, pronuncia la frase: "Porco D."; **C 4.2.1986, Mastelloni, CED 172014, CP 1987, 62:** integra il fatto il soggetto (nella specie, uno *showman*) che, durante una trasmissione televisiva in diretta, sottoposto a domande provocatorie del pubblico sulle sue tendenze sessuali, si lascia sfuggire una bestemmia.

### 26

**Manifestazioni oltraggiose verso i defunti: C 6.7.1932, Gentilini, GP 1933, II, 93:** integra l'illecito di cui all'art. 724 cpv., il pronunciare, ai preparativi di un funerale, le parole: "Non farete il discorso a quella carogna che è morta".

**BIBLIOGRAFIA:** (1) AMBROSINI, *Polizia dei costumi (contravvenzioni concernenti la)*, EGT, XXVIII, 1990, 1; (2) ARCADIO, *Art. 724 c.p. Bestemmia e manifestazioni oltraggiose contro i defunti. Problematiche costituzionali e problemi di civiltà*, *AmmIt* 2001, 1535; (3) BALDASSARRE, *È costituzionale l'incriminazione della bestemmia?*, *GCost* 1973, 69; (4) BARBIERI, *Nullum crimen sine iniuria: principio di laicità e tutela penale dei culti*, *DFam* 1996, 1292; (5) CANONICO, *L'incriminazione della bestemmia e l'insospettata interpretazione escogitata dalla Corte costituzionale*, *DFam* 1996, 1310; (6) CHIZZONITI, *Considerazioni sulla*

contravvenzione di bestemmia, *QDPE* 1988, I, 155; (7) CIAMPI, *Problemi di interpretazione dell'art. 724 dopo le modifiche al Concordato*, *CP* 1987, 67; (8) CI-PROTTI, *Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti*, *EdD*, V, 1959, 300; (9) COLAIANNI, *La bestemmia ridotta e il diritto penale laico*, *FI* 1996, I, 30; (10) COLANGELO, *Il reato di bestemmia tra "buon costume" e "religione di Stato"*, *DE* 1993, II, 423; (11) CONDORELLI, *Considerazioni in tema di legittimità costituzionale dell'art. 724, co. 1*, *DE* 1959, II, 82; (12) D'AMICO, *Una nuova figura di reato: la bestemmia contro la divinità*, *GCost* 1995, 3487; (13) DELL'AGNESE, *In tema di bestemmia: ancora sull'art. 724*, *IP* 1991, 606; (14) DI COSIMO, *Sulla discussa tutela penale del sentimento religioso*, *GCost* 1996, 4522; (15) DI GIOVINE, *La bestemmia al vaglio della Corte costituzionale: sui difficili rapporti tra Consulta e legge penale*, *RIDPP* 1996, 819; (16) ID., *La nuova legge delega per la depenalizzazione*, *RIDPP* 2000, 1407; (17) DI MARTINO, *Commento al d.lg. 507/1999*, *LP* 2001, 867; (18) DI VICO, *Il reato di bestemmia*, *ADPP* 1937, 298 (19) ESPOSITO, *La bestemmia nella Costituzione italiana*, *GCost* 1958, 990; (20) FIANDACA, *Pietà dei defunti (delitti contro la)*, *EGT*, XXIII, 1991; (21) ID., *Laicità del diritto penale e secolarizzazione dei beni tutelati*, in *Studi Nuvo-lone*, I, 1991, 184 (22) GRASSO, *Laicismo di stato e punizione del reato di bestemmia*, *GCost* 1988, I, 4304; (23) GUAZZAROTTI, *Perché imporre l'incriminazione della bestemmia?*, *GCost* 1996, 4531; (24) LILLO, *Corte costituzionale e art. 724*, *GCost* 1996, 4542; (25) MARINI, *Bestemmia*, *NsD - A*, I, 1980, 733; (26) ID., *Ancora sulla legittimità costituzionale dell'art. 724, co. 1*, *GCost* 1988, I, 4307; (27) MONETA, *Il reato di bestemmia "depurato" dalla Corte costituzionale*, *LP* 1996, 297; (28) MUSSELLI, *Esiste ancora il reato di bestemmia?*, *CP* 1987, 65; (29) PALAZZO, *La tutela della religione tra uguaglianza e secolarizzazione (a proposito della dichiarazione di incostituzionalità della bestemmia)*, *CP* 1996, 47; (30) PIACENTINI, *Bestemmia*, *NsD*, II, 1958, 379; (31) PIERGALLINI, *Il decreto legislativo di depenalizzazione dei reati minori n. 507 del 1999*, *RIDPP* 2000, 1378; (32) PITTARO, *Commento a C cost. 440/1995*, *DPP* 1996, 455; (33) PLUMIT-ALLO, *Reati d'opinione*, *Iust* 1973, 181; (34) RAMACCI, *La bestemmia contro la divinità: una contravvenzione delittuosa?*, *GCost* 1995, 3484; (35) SIRACUSANO, *Bestemmia*, *Dpen*, I, 1987, 442; (37) SPIRITO, *Sentimento religioso (tutela penale del)*, *EGT*, XXVIII, 1992, 9; (38) UCCELLA, *Incostituzionalità parziale della bestemmia e non tutela penale del sentimento religioso*, *RPol* 1996, 729; (39) ID., *Costituzione, sentimento religioso e vilipendio delle religioni*, *RPol* 1998, 550; (39) VENDITTI, *Reato di bestemmia e pluralità di religione*, *GCost* 1996, 4517.

**Cfr. anche bibl. sub art. 403.**